

**CODICE DISCIPLINARE
PER IL PERSONALE
DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI**

**COORDINAMENTO
degli gli articoli 55 e seguenti
del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
come modificati dagli artt. 67 e seguenti
del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009
supplemento ordinario n. 197**

CON

**l'art. 3 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/4/2008
PERSONALE NON DIRIGENTE**

e

**l'art. 7 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/2/2010
PERSONALE DIRIGENTE**

PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione	a) Inosservanza delle disposizioni di servizio (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001</i>; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; f) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001</i>	Art. 3, comma 4, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni	a) Recidiva nelle mancanze previste dall'art. 3, comma 4 del CCNL 11/4/2008 – Personale non dirigente, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste all'art. 3, comma 4 del CCNL 11/4/2008 – Personale non dirigente; c) (...) * arbitrario abbandono del servizio; * <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001</i> d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) (...) <i>sostituito dall'art. 55 bis, co. 7, D. Lgs. n. 165/2001</i> g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno; l) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001</i>	Art. 3, comma 5, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente

**Codice disciplinare per il Personale non dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.	art. 55 <i>bis</i> , comma 7, D.Lgs. n. 165/2001
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente.	art. 55 <i>sexies</i> , comma 3, D.Lgs. n. 165/2001
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno.	art. 55 <i>sexies</i> , comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	a) Recidiva nel biennio delle mancanze previste nell'art. 3, comma 5 del CCNL 11/4/2008 – Personale non dirigente, quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001</i> c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; d) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001</i> e) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001</i> f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purché non reiterati; g) (...) * chi avalli aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi; *<i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001</i> h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata	art. 3, comma 6, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente

**Codice disciplinare per il Personale non dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
	condanna al risarcimento per la Pubblica Amministrazione.	
Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione.	art. 55 <i>sexies</i> , comma 2, D.Lgs n. 165/2001
Licenziamento con preavviso	a) Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dall'art. 3, commi 5 e 6 del CCNL 11/4/2008 – Personale non dirigente, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui all'art. 3, comma 6, lett. c) del CCNL 11/4/2008 – Personale non dirigente c) ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; e) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001</i> f) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001</i> g) (...) <i>sostituito dall'art. 55 quater, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001</i> h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la P.A. formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata	art. 3, comma 7, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 165/2001 art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lettera b), 2° periodo, D.Lgs. n. 165/2001 art. 55 <i>quater</i>, comma 2, D.Lgs.

**Codice disciplinare per il Personale non dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
	violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti Contratti o codici di comportamento.	n.165/2001
Licenziamento senza preavviso	a) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o molestie o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell' art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267 del 2000; 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; h) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.	art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 art. 3, comma 8, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001 art. 3, comma 8, CCNL 11/4/2008 Personale non dirigente art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 165/2001 art. 55 <i>quater</i>, c. 1 lett. a), D.Lgs. n. 165/2001

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	Fonte
Sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00	a) Inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere stato rinvio a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore; f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'Ente o per gli utenti; g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Ente; h) violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 55 <i>novies</i> del D. Lgs n. 165 del 2001.	art. 7, comma 4, CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	Il dirigente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.	art. 55 <i>bis</i>, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 5, CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa e	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti.	art. 7, comma 6, CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza art. 55 <i>sexies</i>, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001

**Codice disciplinare per il Personale dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
decurtazione dell'indennità di risultato per il doppio della durata della sospensione	Mancata prevenzione o contrasto delle condotte assenteistiche nell'interesse delle funzionalità dell'ufficio (dirigente responsabile della struttura in cui il dipendente lavora – dirigente preposto all'amministrazione generale del personale).	art. 55 <i>septies</i> , comma 6, D. Lgs n. 165/2001
Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi	Condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento.	art. 55 <i>sexies</i> , comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 7, CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza
Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	a) Recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.7 del CCNL 22/2/2010 - Area Dirigenza, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente; e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi; f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati; g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 7 del CCNL 22/2/2010 - Area Dirigenza; h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere	art. 7, comma 8, CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza

**Codice disciplinare per il Personale dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	Fonte
	entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009.	
Sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso	a) 1. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 2. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 7, comma 7, CCNL 22/2/2010 - Area Dirigenza, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.	art. 7, comma 9, punto 1), lett. a), CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 9, punto 1) CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza
Sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso	a) 1. Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 2. falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 3. reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 4. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua;	art. 7, comma 9, punto 2), lett. a), CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001

**Codice disciplinare per il Personale dirigente
del Comparto Regioni e Autonomie Locali**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
	b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 9 del CCNL 22/2/2010 - Area Dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del CCNL 22/2/2010 - Area Dirigenza; c) condanna, anche non passata in giudicato, per: 1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000; 2. gravi delitti commessi in servizio; 3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; e) recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.	art. 7, comma 9, punto 2), lett. b), c), d), e), CCNL 22/2/2010 Area Dirigenza